DELIBERAZIONE 30 novembre 2020, n. 1512

Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione invernale per il 2021, ex art. 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata 1.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;

Visto il provvedimento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha integrato il documento del 24 marzo 2011 e ha stabilito di confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione, rispettivamente, nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania e nel primo sabato del mese di luglio e che qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio delle vendite di fine stagione invernale venga anticipato al sabato;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 con la quale il territorio della regione Toscana è stato inserito tra le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse");

Preso atto della richiesta pervenuta dalle Associazioni di categoria regionali in data 12 novembre 2020, con la quale si chiede di intervenire per rispondere alle esigenze delle imprese commerciali con nuove soluzioni;

Ritenuto opportuno, in considerazione della crisi economica legata all'emergenza da COVID-19 posticipare, per l'anno 2021, la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, fissandola al 30 gennaio 2021, coincidente con l'ultimo sabato del mese di gennaio e di stabilire la durata di tali vendite in trenta giorni;

Ritenuto di contemperare lo slittamento della data di inizio delle vendite di fine stagione invernale con una maggiore flessibilità in ordine alle vendite promozionali;

Considerato che il divieto di effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti alle suddette vendite, stabilito dall'articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018, trova la sua ratio nell'esigenza di evitare possibili situazioni di concorrenza tra imprese commerciali nella fase di avvio di stagione, esigenza che risulta meno stringente nel caso in cui l'inizio delle vendite di fine stagione sia posticipato rispetto alla data ordinaria;

Ritenuto pertanto opportuno consentire alle attività commerciali la possibilità di gestire con la massima flessibilità le strategie aziendali, anche in relazione alle esigenze di incentivare gli acquisti e di commercializzare l'invenduto, nel rispetto delle esigenze differenziate dei diversi ambiti territoriali;

Ritenuto necessario, per le motivazioni precedentemente richiamate, sospendere, limitatamente alla stagione invernale 2021, il divieto di cui all'articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2021, nella data del 30 gennaio, coincidente con l'ultimo sabato del mese di

gennaio, la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale;

- 2. di stabilire, per l'anno 2021, la durata delle vendite di fine stagione invernale in trenta giorni;
- 3. di sospendere, limitatamente alle vendite di fine stagione invernale dell'anno 2021, il divieto di svolgere vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti alle suddette vendite.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 30 novembre 2020, n. 1513

Rete delle scuole dei Laboratori del Sapere Scientifico - Linee di Azione per l'a.s. 2020/2021 e ampliamento delle attività e della rete LSS in attuazione della Strategia per le Aree Interne della Regione Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la Legge costituzionale 18 aprile 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con DPR 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. 32/02, che prevede lo Sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del 18/12/2019 nonché l'"Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020" approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 38 del 23 giugno 2020 ed in particolare il Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo";

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 49 del 30 luglio 2020;

Tenuto conto delle propria precedente Deliberazione n. 1496 del 02/12/2019 "Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere Scientifico - linee d'azione per l'a.s. 2019/2020 e ampliamento delle attività e della Rete LSS in attuazione della Strategia per le Aree interne della Regione Toscana" Tenuto conto del precedente Decreto Dirigenziale n. 21622 del 06/12/2019 "Delibera di Giunta regionale n. 1496 del 02/12/2019. Progetto regionale "Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere Scientifico - linee d'azione per l'a.s. 2019/2020 e ampliamento delle attività e della Rete LSS in attuazione della Strategia per le Aree interne della Regione Toscana" che ha individuato nella forma della convenzione annuale lo strumento idoneo a definire il rapporto tra la Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere Scientifico e la Regione Toscana nonché di avvalersene per l'attuazione degli interventi regionali di promozione dell'educazione scientifica e matematica destinando, inoltre, le necessarie risorse;

Ritenuto necessario dare concreto supporto all'attuazione degli interventi regionali in materia di promozione dell'educazione scientifica e matematica, nonché di garantire opportuna continuità all'attuazione medesima, procedendo a consolidare la governance dell'intervento attraverso il coinvolgimento del sistema territoriale delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione di cui all'art. 6 ter della L.R. 32/2002 e mantenendo il ruolo di coordinamento realizzato dalla Regione Toscana;

Ritenuto di dover assicurare continuità per l'a.s. 2020/2021 alle attività della Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere Scientifico finalizzata alla promozione dell'educazione scientifica e matematica, da sviluppare in particolare relativamente alle seguenti linee di azione:

a. Diffusione territoriale e governance: rafforzamento del modello di governance multilivello e di coordinamento territoriale individuati a partire dall'a.s. 2016/2017, anche attraverso il coinvolgimento delle